



COMUNE DI RAVENNA

Servizio Appalti e Contratti
U.O. Gare e Contratti LL.PP.
Piazza del Popolo, 1 Ravenna
www.comune.ra.it



Fascicolo 2018/263/6.5

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA - REV. I

così come rettificato con determinazione dirigenziale del 02-05-2019.

Il presente disciplinare di gara rettificato (REV. I) viene pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante dal 03.05.2019 al 27.05.2019 in sostituzione del precedente disciplinare (pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante a far data dal 18.04.2019).

Le parti oggetto di rettifica (nella tabella nel par. 3.2, nel paragrafo 7.1.2 "Requisiti di qualificazione" e 8 "Avvalimento" e 9 "Subappalto") sono state riportate nel testo con carattere rosso

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE- CIG: 7856364CA8 – CUP: C63I19000010005.

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV 32323500-8 Sistema di videosorveglianza.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 18.

Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento al Codice dei Contratti (DPR 207/2010).

Importo stimato dell'appalto al netto di I.V.A.: €. 575.144,00, mediante offerta a prezzi unitari.

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, l'ing. Anna Ferri – Dirigente Area Instrutture Civili (tel. 0544-482820).

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 27.05.2019 alle ore 12:30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno 4.06.2019 alle ore 9.00.

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 AVCPass

2.2 Richieste di chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6. REQUISITI GENERALI

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

7.1.2 Requisiti di qualificazione

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

8. AVVALIMENTO

9 SUBAPPALTO.

10 GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 Domanda di partecipazione

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Con deliberazione della G.C. n. 216974/848 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione triennale 2018-2020.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. Verb. 143 del 2.04.2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo nonché della **determinazione dirigenziale** del Comune di Ravenna a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente in oggetto.

Gli atti della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblicati sul sito internet della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti - Riepilogo contratti e atti della procedura di affidamento ex. art. 29 del D.lgs 50/2016.

Il progetto è stato **validato** dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data **27.03.2019** - (PG 60066 del 26.06.2019).

Luogo di esecuzione dei lavori: Territorio del Comune di Ravenna.

ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA telematica

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>. La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "**portale appalti**" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti *manuali di istruzione per gli operatori economici stessi*:

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale** *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti - Rev. Ottobre 2017*;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale** *Guida alla presentazione di offerte telematiche - Rev. Dicembre 2017*;

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sul **Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner "Portale delle gare telematiche" - cliccando su *Registrati* nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 58, comma 5, del d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le *Regole di utilizzo della piattaforma telematica - Rev. Novembre 2017* visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- **Tel. 0422 267755** nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30
- **mail: service.appalti@maggioli.it**
- **oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E").

PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "*Guida alla presentazione di offerte telematiche*".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale *Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti* - Rev. Ottobre 2017.

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il **formato di firma digitale CADES (.p7m)**.

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 10 MG mentre l'intera busta telematica il limite è di 30 MG). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

COMUNICAZIONI

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 76.

Trattandosi di gara telematica, le relative comunicazioni - comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ai sensi dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (*ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso*) del *portale appalti stesso*. Per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito un avviso tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al proposito è responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") fra i propri dati di profilazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, anche la facoltà di effettuare una o più delle comunicazioni inerente la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi recuperati d'ufficio tramite consultazione dei certificati CCIAA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché:

- il **Bando di gara**;

- il presente **Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

Modello 1 – *Istanza di partecipazione alla gara*;

Modello 1-bis – *per RTI*;

Modello 1-ter – *per Avvalimento*;

Modello 2 – *Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16*;

Modello 3 – *Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice*;

Modello 4 – *Ulteriori dichiarazioni art. 80, commi 1 e 5 Codice* e **Modello 4-bis**;

-**Modello 5** - *Offerta economica (da inserire nella busta C)*;

-**Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori (da inserire nella busta C)**

Modello 6 – *Offerta relativa ai criteri di valutazione di natura "tabellare" (da inserire nella busta B)*;

- **Modello per la giustificazione dei prezzi**;

- **MOD. F23 EDITABILE** per assolvim. imposta di bollo;

- **Istruzioni per MOD.F23**;

- **MOD. attestazione avvenuto assolvimento imposta di bollo** (da utilizzare nel caso in cui si assolvano l'imposta di bollo non tramite il Mod. F23 ma acquistando apposito contrassegno).

La suddetta documentazione di gara è disponibile al seguente link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>

ed è raggiungibile anche dal sito internet: <http://www.comune.ra.it> tramite il percorso Home »Aree Tematiche »Bandi, concorsi ed espropri »Bandi di gara e indagini di mercato oppure direttamente dalla sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di gara e contratti e cliccando poi su Bandi di gara e Avvisi di indagine di mercato.

Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblicati i suddetti documenti di gara è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

2.1 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 Informazioni e chiarimenti

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel. 0544-482267 e/o tel. 0544-482078 e/o tel 0544-482122, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

È possibile ottenere **chiarimenti di natura tecnica** sul presente appalto rivolgendosi all'ing. Anna Ferri - Dirigente de Servizio Strade- Area Infrastrutture Civili, tel. 0544-482820 e/o al Dott. Marco Silvestrini - Responsabile Ufficio Illuminazione Pubblica, Semafori e Nuove Tecnologie, tel. 0544-482887.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche su internet al suddetto link: <http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento prevede il potenziamento e la riqualificazione del sistema di videosorveglianza in ambito comunale mediante l'implementazione di soluzioni tecnologicamente all'avanguardia. L'intervento prevede la fornitura e la messa in opera di telecamere ad alta ed ad altissima risoluzione con dispositivi di archiviazione coerenti con flussi video generali e una rete di collegamento tra apparati di ripresa e dispositivi di elaborazione ed archiviazione da realizzarsi in fibra ottica.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

3.1 L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi della realizzazione di un sistema di videosorveglianza attraverso il quale si potrà costituire una piattaforma integrata per il controllo elettronico del centro urbano che fornirà uno strumento importante a supporto della municipalità e delle forze dell'ordine. Tale intervento, nella sua complessità non può essere suddivisibile ai fini di garantire la fruibilità e funzionalità della infrastruttura stessa.

3.2 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni speciali ai fini della gara				Avvalimento (si/no)
				Prev. o scorpor.	Qualif. obblig.	SIOS	Subappaltabile (si/no)	
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRASMISSIONE E TRATTAMENTO	OS19	459.384,95	(>10%)= 79,87%	Prev.	SI	NO	Nel limite complessivo del 30% dell'importo del contratto	SI

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	OG10	115.759,05	(>10%)= 20,13%	Scorp.	SI	NO	In tutto o in parte. Nel limite complessivo del 30% dell'importo di contratto	si
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza)	Euro 575.144,00		100,00%					

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6.1.2

3.3 L'appalto è finanziato al 50% con risorse comunali e al 50% con risorse statali.

3.4 Ai sensi dell'art. 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad €. 575.144,00= al netto di I.V.A., di cui:

- **importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) pari ad €. 560.144,00=** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza da PSC e dei lavori in economia;
- **oneri per la sicurezza da PSC (non soggetto a ribasso d'asta) è pari a €. 15.000,00=**, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il **costo della manodopera** che ammonta a complessivi €. 111.416,00=, ed è pari al **19,891%** dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta.

3.6 Il contratto sarà stipulato **interamente a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (DPR 207/2010). L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fatte salve le condizioni previste dal Capitolato speciale.

3.7 I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, al netto della quota parte del costo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, costituiranno i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come **«elenco dei prezzi unitari»**.

3.8 Vincoli esecutivi

a) Relativamente all'esecuzione della lavorazioni rientranti nella cat. scorporabile OG10, si richiede obbligatoriamente l'esecuzione da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi del Decreto n. 37/08. Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette abilitazioni, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge);
Il concorrente non in possesso delle necessarie abilitazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste.

b) Le attività di installazione e configurazione dei sistemi oggetto dell'appalto (telecamere, software e piattaforme di gestione, switch di aggregazione, ecc) dovranno essere svolte da personale in possesso di certificazioni tecniche specifiche, se esistenti, o con comprovata e documentata esperienza in attività analoghe.
Al fine di garantire la corretta integrazione del sistema in oggetto all'interno della rete e dei sistemi esistenti e già in dotazione al Comune di Ravenna, per le attività sui sistemi specifici sono richieste obbligatoriamente:

- **Certificazione Aziendale Premier Partner Cisco** e tutte le attività su prodotti Cisco dovranno essere svolte da **personale certificato (presenza di tecnici con Certificazione CCNA);**
- **Certificazione relativa ad un tecnico addetto alla installazione e configurazione di Milestone Systems per Milestone Certified Integration Technician (MCIT).**

Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della stipula o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette certificazioni esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge).

Il concorrente non in possesso delle necessarie certificazioni, in alternativa, dovrà manifestare in sede di gara la volontà di subappaltare dette lavorazioni ad altra impresa la quale dovrà essere in possesso delle specifiche abilitazioni richieste fermo restando il limite previsto all'art. 105, c. 2 Codice dei Contratti.

3.9 Verifica conteggi.

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente nella lista delle categorie presentata in offerta e nei cui confronti sia stata formulata la proposta di aggiudicazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma del prezzo complessivo offerto. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto (indicato in lettere in calce alla lista stessa) tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Relativamente alle lavorazioni a misura i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 210 (duecentodieci)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 Capitolato speciale di appalto).

Si precisa tuttavia che il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al punto precedente, l'eventuale riduzione sul tempo di esecuzione dei lavori offerta dal concorrente in sede di gara (criterio di valutazione "E" di cui alla tabella riportata nel paragrafo 18.1). In tal caso il cronoprogramma è automaticamente adeguato in ogni sua fase, mediante riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 19 del CSA è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori ridotto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara **in** raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165**.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2:

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

-**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OS19:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS19 e con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per tali lavorazioni è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

L'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo totale dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

b) Relativamente alla categoria scorporabile OG10 a qualificazione obbligatoria si precisa quanto segue.

Tali lavorazioni - sono state indicate come categorie scorporabili, in quanto di importo inferiore superiore 150.000,00 euro - in virtù della definizione di categoria scorporabile di cui all'art. 3, lettera oo-ter del codice.

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporabile OG10, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni inferiore a 150.000= euro, può essere provato, **oltre che dalla attestazione SOA nelle predetta categoria di lavorazioni**, tramite:

- i **requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo:

a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta **Cat. OG10**, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per **lavori analoghi** si intendono **rigorosamente ed esclusivamente** i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria **OG10** di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016.

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente** non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a);

c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG10 essendo lavorazioni a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente; pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificazione nella predetta categoria OG10, **dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta** di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti, vale a dire in possesso di attestazione SOA nella Cat. OG10 o qualificati ai sensi dell'art. 90 del Regolamento, come sopra specificato (**subappalto "qualificatorio"**).

L'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo totale dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

In relazione ad essa è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si **applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) , nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.**

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere **trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di **idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria** mediante la **banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass**, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante **richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016**, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Requisiti di qualificazione

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al **precedente punto 7.1.2 a)** ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**

In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

7.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

7.2.5 Nel caso di **consorzi** fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo **4.1.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle

single imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, **la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti** componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), **deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.**

7.3. Subappalto necessario -“qualificatorio” in sede di gara.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (**preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1**), pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria scorporabile per la quale non possieda i requisiti richiesti. Invece non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori, così come indicato al precedente paragrafo 7.1.2 - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Si ribadisce che per quanto concerne le lavorazioni relative alle categorie OS19 e OG10 è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Inoltre non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente, qualora sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dal predetto articolo.

Si precisa che:

- per la categoria prevalente OS19 e per la categoria scorporabile OG10 il subappalto non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 105, comma 2 del codice.

Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. **In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Atteso che l'oggetto del presente appalto non attiene sostanzialmente ad attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, **gli offerenti non dovranno obbligatoriamente indicare in sede di offerta** - ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 6, primo periodo del Codice – **la terna di subappaltatori.**

Resta fermo, in ogni caso, che i subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], **dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.**

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per le **categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria**, **intenda qualificarsi, tramite subappalto** è obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (**preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) pena l'esclusione dalla gara**, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alle categorie scorporabili per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che, nel caso si faccia ricorso al c.d. "subappalto qualificatorio" per soddisfare i requisiti di qualificazione prescritti al paragrafo 7 del presente disciplinare, non viene richiesta l'indicazione dei subappaltatori dei quali si intenda far ricorso in caso di aggiudicazione, nè quindi la produzione di DGUE da parte di quest'ultimi, a meno che il subappalto qualificatorio non riguardi - in ragione delle specifiche lavorazioni/prestazioni oggetto dello stesso - le attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012. In quest'ultimo caso l'indicazione della terna dei subappaltatori viene invece richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 6, primo periodo del codice, come in seguito specificato.

Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'**art. 105, comma 13 del Codice**, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% del prezzo base dell'appalto**, e precisamente di importo pari ad **€. 11.502,88=** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in **titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul Conto di Tesoreria del Comune di Ravenna che ha il seguente **CODICE IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002**, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed **indicando il CIG** (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma.
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per **360 giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione al termine di impegnatività alle offerte dei concorrenti fissate al successivo paragrafo 23.1]** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) omissis

8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- *(in caso di garanzia nativa digitale)* file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- *(in caso di garanzia nativa analogica)* copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
 - direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
 - dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
 - soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.
- Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di vaucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- **il giorno 02.05.2019;**

- **il giorno 13.05.2019;**

- **il giorno 20.05.2019**

La visita deve essere **prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482781 (sig. Raffaella Amici) e confermata via fax al numero +39-0544-482582 (sig.ra Raffaella Amici)** indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole.

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e **l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.**

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.**

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dall' U.O. Geologico, al momento della conferma della prenotazione.

11.3. LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE

Il concorrente dovrà inserire nella "busta C - Offerta Economica" la lista delle categorie di lavorazioni e forniture compilata e sottoscritta **digitalmente** dal concorrente stesso, come dettagliato al successivo paragrafo 17, determinando il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 70,00=**, secondo le modalità di cui alla **delibera 19 dicembre 2018, n. 1174** recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il **pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 27.05.2019.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.ra.it> con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".

Nel prosieguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) **Busta amministrativa** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;
- b) **Busta tecnica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16;
- c) **Busta economica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 17.

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("**Fine ricezione offerte**"). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento

della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli “screenshot” delle schermate di segnalazione di errori). **Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura, ha fissato termini per la presentazione delle offerte superiori al numero di giorni minimi previsti dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016 per consentire agli operatori di organizzare la trasmissione delle offerte con anticipo rispetto all'ultimo giorno utile.**

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto **saranno considerate escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle “buste” pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della “busta” A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati “**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE**”.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche relative a criteri tabellari o on/off e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.**

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **non è necessario produrre copia di un documento di**

identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una **copia scansionata** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione **della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio).

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE IL MOD. 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E, SE DEL CASO, I MOD. 1-BIS (IN CASO DI RTI NON ANCORA COSTITUITI) E MOD. 1-TER (IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO).

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Mod. 1_ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Nel Mod. 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 20.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

- i. in copia scansionata dell'originale analogico **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure**, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-*bis* del CAD o file originale firmato digitalmente;

ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.**

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione Soa necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente -
- 3) **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il modello 1-ter al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria** con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE dell'ausiliaria** (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente, senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa)
- 6) omissis

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto ed indica altresì, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice la denominazione dei tre subappaltatori proposti, qualora indicato come obbligatorio dal disciplinare di gara.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D - Parte III del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice come introdotte dal decreto legge 135/2018 coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione."- cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare. **Per tali dichiarazioni è possibile utilizzare il Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5 come esplicitato al successivo paragrafo 15.3.1.**

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) omissis;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al par. 7.1.2, lett. b) del presente disciplinare - laddove non si è in possesso di attestazione SOA per la/e categoria/e scorporabile/i;
- d) la **sezione D** - SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3_Elenco soggetti art. 80 co. 3 codice**];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5** ed eventualmente il **Mod.4-bis**] tutte le condanne o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. a carico dei soggetti di cui al terzo comma dell'art. 80 del Codice ed inoltre

[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed ai sensi del decreto legge 135/2018 coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione."]:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del Codice (**con particolare riferimento alle lettere c), c-bis e c-ter introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, recante: "Disposizioni urgenti in materia di**

sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.") - tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3_Elenco soggetti art. 80 co. 3-ø** ed il **Mod. 4_Ulteriori dich. ai sensi art. 80 commi 1 e 5** ed eventualmente il **Mod.4-bis**] devono essere presentate da tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 15.2 tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dai subappaltatori della terna qualora indicati, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. omissis

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante** accessibile al link <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto **di cui all'art. 4 del capitolato speciale di appalto** (paragrafo 3.8 del disciplinare di gara);

7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (**sopralluogo**) in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

12. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare

copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 2 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero tramite compilazione delle sezioni interne alla domanda medesima – **Modello 1** - sempre predisposto dalla stazione appaltante e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. File relativo al Passoe (di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016) relativo al concorrente **firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa.** In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, nel PASSOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

16. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, presentare anche:

17. Copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione che può essere allegata senza sottoscrizione digitale ;

18. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC che può essere allegata senza sottoscrizione digitale (in alternativa alla dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara il possesso delle certificazioni, indicando altresì i relativi estremi gli organismi che le hanno rilasciate da indicare nella domanda di partecipazione alla gara – Modello 1);

19. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente:**

-mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare] raggiungibile cliccando **qui** - ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Software di compilazione F23] raggiungibile direttamente cliccando **qui**.

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 si invitano i concorrenti ad

attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate al link sopra indicato ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. *Ufficio o Ente* inserire **TGZ** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Ravenna nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Ravenna – nel campo 11. *Codice Tributo* inserire **456T** nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento* inserire anno e CIG: **2018 767585189F** – nel campo 12. *Descrizione* lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare” scegliere il campo *Altri casi*.

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

20. Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);*

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)* con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*)
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

La busta B deve contenere l'offerta tecnica, come di seguito specificato.

L' Offerta tecnica deve articolarsi nei seguenti documenti:

- 1) relazione tecnico organizzativa, relativa ai criteri di valutazione discrezionali A) e B) indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'upload su un unico file;
- 2) l'offerta relativa ai criteri di valutazione tabellari da presentare secondo il modello **Modello 6)** predisposto dalla stazione appaltante.

1) Per quanto riguarda la RELAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA, la mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, dei singoli paragrafi relativi ai criteri di valutazione discrezionali A) o B) comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Si invitano i concorrenti a produrre una relazione tecnica che, indicativamente, **nel suo insieme non superi le 3 pagine a video**. Tale indicazione non riveste carattere precettivo, tuttavia si invitano i concorrenti a rispettarla ai fini di consentire un utile lavoro della commissione giudicatrice che potrà così apprezzare con più rapidità i contenuti sostanziali dell'offerta tecnica stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati della stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

La suddetta offerta tecnica, da inserirsi nella busta B), dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

2) All'interno della busta B) inoltre, dovranno essere inseriti anche i documenti di offerta relativi ai criteri di valutazione tabellari di cui al paragrafo 18.1 (secondo il modello Modello 6) predisposto dalla stazione appaltante):

- C) Proposta migliorativa - Certificazione Milestone opzionale (max 6 punti);
- D) Proposta migliorativa - Certificazione Cisco Opzionale (max 6 punti);
- E) Riduzione del tempo utile di esecuzione di tutti i lavori in appalto (max 10 punti);
- F) Proposta migliorativa - Estensione periodo manutenzione impianto (max10 punti);
- G) Proposta migliorativa - caratteristiche aggiuntive per la telecamera tipo 7 (max 6 punti);
- H) Proposta migliorativa - caratteristiche aggiuntive per la telecamera tipo 6 (max 6 punti);
- I) Proposta migliorativa - potenziamento applicazione per la ricerca persone (max 6 punti);
- L) Proposta migliorativa - potenziamento apparati di archiviazione (max 8 punti);
- M) Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale (Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001) (max 2 punti);
- N) Capacità applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Certificazione BS OHSAS 18001) (max 2 punti);
- O) Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale (Certificazione SA 8000) (max 2 punti).

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il metodo di assegnazione dei punteggi che verrà adottato relativamente ai predetti criteri di valutazione di natura tabellare, è dettagliatamente descritto nella citata tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Per quanto riguarda i criteri tabellari relativi al possesso di certificazioni, al fine di dimostrare il possesso di quanto sopra indicato si chiede di inserire all'interno della busta C) copia della/e certificazioni pertinenti o di dichiarare gli estremi della stessa (società di certificazione, n. certificato, data....) e l'indirizzo internet con il quale sia possibile raggiungere la pagina internet presso cui è possibile consultare/visionare la certificazione stessa.

L'Allegato 6) dovrà essere firmato digitalmente analogamente a quanto previsto per l'Allegato 5).

La totale mancanza presentazione dell'offerta relativa a tutti i predetti criteri di natura tabellare e/o la mancata sottoscrizione del documento che li recepisce (**preferibilmente l'Allegato 6**) comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0. Invece la mancata presentazione dell'offerta relativa solo ad alcuni criteri tabellari, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (=zero) per il/i criteri mancanti.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "busta" C deve contenere l'offerta economica, come di seguito specificato.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità "**solo upload di documenti**", per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico **preferibilmente**

utilizzando il Modello 5), predisposto dalla stazione appaltante, da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma.

Analogamente l'operatore economico dovrà procedere per la **lista delle categorie di lavorazioni e forniture** previste per l'esecuzione dei lavori predisposta dalla stazione appaltante.

La Busta C) dovrà contenere pertanto:

1) l'offerta economica, da presentare secondo il modello Modello 5) predisposto dalla stazione appaltante.

Si precisa che è richiesto a pena di esclusione, l'indicazione nell'offerta economica:

i) del ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ii) dell'importo degli "ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI" di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, che non potrà essere pari a "0";

iii) dell'importo dei "COSTI DELLA MANODOPERA" di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, che non potrà essere pari a "0";

Tutti e tre i suddetti numeri dovranno essere espressi impiegando al massimo 5 decimali.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta C, dovrà **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, **sempre pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente **paragrafo 15.1.** e quindi:

a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;

c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà **l'esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

2) Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti.

La lista da inserirsi nella busta C, dovrà **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, **sempre pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente **paragrafo 15.1.** e l'offerta economica di cui al precedente punto.

Si precisa che gli offerenti dovranno obbligatoriamente utilizzare la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori posta tra i documenti a base di gara, stampando l'originale in formato p7m, compilandolo, scansionandolo e firmarlo digitalmente. **In alternativa** gli offerenti potranno creare ed utilizzare un file dal contenuto equivalente che riproduce la lista delle categorie composta da **7 (=sette) colonne**, nelle quali sono da riportarsi i seguenti dati: per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura (espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna) e nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti è indicato dal concorrente in calce alla lista delle categorie unitamente al **conseguente ribasso percentuale** rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale indicato nella lista delle categorie ($=R_i$, nella formula di cui al successivo **paragrafo 18** del presente disciplinare di gara), prevale quest'ultimo; nel caso di

differenza tra il ribasso in cifre e quello in lettere indicato in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quello in lettere (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015).

In ogni caso, in caso di discordanza fra quanto indicato nella dichiarazione di offerta di cui al punto 1) con quanto indicato nella lista delle categorie di lavorazioni di cui al presente punto 2), **prevale sempre quando indicato nella lista delle categorie**; anche nel caso in cui nella dichiarazione di offerta non venisse confermato il ribasso indicato nella lista, tale ribasso sarà comunque assunto dalla commissione per le valutazioni e sarà impegnativo per il concorrente.

La lista delle categorie non può essere in nessun caso modificata pena l'inammissibilità dell'offerta. Quindi, nel caso in cui un concorrente per la formulazione dell'offerta - anziché stampare, compilare e scansionare il file della lista predisposto dalla stazione appaltante - riproduca autonomamente la lista in un altro file compilabile, deve mantenere inalterato il contenuto e la descrizione della lista predisposta dalla stazione appaltante, riproducendone fedelmente il contenuto. Nel caso in cui per errore materiale si presentassero delle differenze nella descrizione dei prezzi unitari fra la lista presentata e quella predisposta dalla stazione appaltante, farà fede quest'ultima e, conseguentemente, il concorrente dovrà accettare espressamente – pena l'inammissibilità dell'offerta - di rimanere vincolato a quanto previsto, con particolare riferimento alle descrizioni dei prezzi, alla lista predisposta dalla stazione appaltante.

Per quanto riguarda le voci di prezzo (Num. Ord. TARIFFA) **n. 58MAN; n. 83 Tel_Tipo_06; n. 84 Tel_Tipo_07; n. 85 U.001.10.28; n 88 Z.001.01.10**, per le quali in relazione ai criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, vi è la possibilità di proporre, in sede di offerta tecnica prodotti con caratteristiche migliorative, si precisa che nella lista, anche in caso di presentazione da parte dell'operatore economico delle relative offerte migliorative, in ogni caso non dovranno essere modificate le relative voci descrittive dei prezzi unitari dei prodotti posti a base di gara. Gli eventuali prodotti migliorativi offerti nell'ambito dell'offerta tecnica (tramite il Mod_6 e da inserire nella busta B) saranno remunerati in base ai prezzi unitari dei rispettivi prodotti "base" (cioè quelli posti a base di gara così come descritti nella lista delle categorie predisposta dalla stazione appaltante, che gli operatori dovranno comunque sempre riprodurre nella loro lista di offerta, e negli elaborati del progetto a base di gara) indicati nella lista dal concorrente.

Analogamente in caso di offerta di ulteriori due anni di manutenzione (Num. Ord. TARIFFA- **58MAN** della lista delle categorie e criterio F) indicato nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare), nella lista non dovrà essere modificata la quantità (di anni 2) nella quarta colonna, in quanto alla miglioria eventualmente offerta (maggior estensione del periodo di manutenzione impianto) non corrisponderà un ulteriore specifico compenso.

Nei casi di cui sopra, qualora si effettui una verifica di congruità, gli operatori economici offerenti dovranno dimostrare la congruità delle offerte presentate dimostrando che i maggiori oneri relativi alle migliorie offerte relative a determinati prodotti e/o servizi trovino adeguata copertura nei margini complessivi di tutti i prezzi e, quindi, dell'offerta nel suo complesso.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (CRITERI A B C D E F G H I L M N O)	80
Offerta economica (CRITERIO P)	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica. Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi ai criteri con "Punteggi discrezionali" (D).

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Organizzazione delle attività	8			8		
	La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti: - il piano operativo temporale ed organizzativo con cui si svilupperanno le fasi di consegna attrezzature, installazione configurazione avviamento e formazione del personale -documentazione da consegnare a corredo della formazione , per gestione ordinaria delle apparecchiature , per gestione segnalazione guasti ed anomalie ecc.						
B	Sicurezza e impatto durante l'esecuzione dei lavori.	8			8		
	La commissione giudicatrice valuterà in particolare i seguenti aspetti: - le misure volte alla riduzione dei rischi e dell'impatto ambientale che l'Impresa intende porre in atto; - l'adeguatezza dei sistemi adottati in riferimento in particolare ai rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare; - la gestione e manutenzione in termini di funzionalità della segnaletica di cantiere.						
C	Proposta migliorativa - Certificazione Milestone opzionale	6					6
	La commissione giudicatrice valuterà oltre alla certificazioni obbligatorie di cui all'art. 14 del CSA relative a tale requisito, la presentazione di certificazioni relative a personale tecnico: - Milestone Certified Design Engineer (MCDE) punti attribuibili - max 3 oppure Milestone Certified Integration Engineer (MCIE) punti attribuibili - max 3. Al concorrente con personale in possesso di entrambe le certificazioni verranno attribuiti max - 6. In caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE , il punteggio verrà attribuito se la/e predetta/e certificazione/i è/sono possedute dal mandatario/capogruppo. In caso di RTI o consorzi ordinari di tipo orizzontale o misto nei quali vi siano due o più operatori che assumono le lavorazioni della categoria prevalente, i punteggi sopra indicati saranno attribuiti solo se tutte le imprese che assumono/eseguono la categoria prevalente hanno la/e suddetta/e certificazione/i. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, è necessario che la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e da tutte le imprese consorziate esecutrici della categoria prevalente. In ogni caso il consorzio, dovrà dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati, se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime- certificazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta. Non verranno attribuiti punteggi intermedi. Se i suddetti consorzi eseguono in proprio le lavorazioni della categoria prevalente, senza consorziate esecutrici, le certificazioni dovranno essere possedute dai consorzi stessi.						

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
D	Proposta migliorativa -Certificazione Cisco opzionale	6					6
	<p>La commissione giudicatrice valuterà oltre alle certificazioni obbligatorie relative a tale requisito, la presenza di personale tecnico con certificazioni CCNP o superiori.</p> <p>In caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il punteggio verrà attribuito se il personale tecnico con certificazione CCNP o superiore fa parte del mandatario/capogruppo.</p> <p>In caso di RTI o consorzi ordinari di tipo orizzontale o misto nei quali vi siano due o più operatori che assumono le lavorazioni della categoria prevalente, il punteggio sopra indicato sarà attribuito solo se tutte le imprese che assumono/eseguono la categoria prevalente hanno il personale tecnico con certificazione CCNP o superiore.</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, è necessario che il personale tecnico con certificazione CCNP o superiore faccia parte di tutte le imprese consorziate esecutrici della categoria prevalente.</p> <p>In ogni caso il consorzio, dovrà dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati, se non tramite individuazione di altri consorziati dotati del predetto personale qualificato.</p> <p>Non verranno attribuiti punteggi intermedi.</p> <p>Se i suddetti consorzi eseguono in proprio le lavorazioni della categoria prevalente, senza consorziate esecutrici, il personale tecnico con certificazione CCNP o superiore deve far parte dei consorzi stessi.</p>						
E	Riduzione del tempo utile di esecuzione di tutti i lavori in appalto	10					10
	<p>Per ogni giorno in meno proposto, rispetto ai giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori previsti dall'art. 14 del CSA per il completamento delle opere, verrà attribuito in modo incrementale un valore di 0,05 al coefficiente di valutazione. Quindi, a titolo esemplificativo un'offerta di riduzione di un solo giorno comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,05 mentre un'offerta di riduzione di 2 giorni comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,1. I giorni di riduzione valutabili, rispetto a quelli previsti da capitolato, saranno al massimo 20, naturali e consecutivi rispetto alla previsione del tempo contrattuale pari a 210 giorni. Ad offerte di riduzione superiori a 20 giorni sarà comunque sempre attribuito un coefficiente pari ad 1.</p>						
F	Proposta migliorativa – Estensione periodo manutenzione impianto	10					10
	<p>La commissione giudicatrice valuterà la proposta migliorativa di estensione temporale della manutenzione preventiva e correttiva del sistema fino ad un massimo di due anni interi oltre a quelli già previsti nel capitolato, da eseguirsi come specificato nel piano di manutenzione del progetto e con impegno a costituire polizza fideiussoria (importo determinato sulla base del prezzo Num.Or.Tariffa 58 MAN) a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti. Tale proposta di estensione va inoltre correlata con impegno ad estendere garanzia assicurativa ai</p>						

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
	<p>sensi dell'art. 37 comma 8 del Capitolato speciale d'Appalto norme contrattuali.</p> <p><i>Tale estensione del periodo di manutenzione che l'offerente si impegna ad offrire, si intende ricompresa nel corrispettivo di appalto e non produce incrementi di costo per la stazione appaltante.</i></p> <p>Al concorrente verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un coefficiente pari a 1 nel caso in cui offra l'esecuzione della stessa miglioria per due anni (=10 punti); - un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui offra l'esecuzione della stessa miglioria per un anno (=5 punti); - un coefficiente pari a 0 (zero) nel caso in cui non offra l'esecuzione della stessa miglioria (=zero punti). 						

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
G	<p>Proposta migliorativa: caratteristiche aggiuntive per la telecamera tipo 7.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà la proposta di fornitura delle n. 19 telecamere già previste nel progetto (Tariffa: Tel_Tipo_07) a quattro sensori 2Mpx che, oltre alle caratteristiche minime previste nel Capitolato speciale d'Appalto, siano dotate anche di illuminatore IR integrato per Illuminazione a 360°, ampiezza del raggio 15 m o superiore e 4 sensori da 5Mpx con funzionalità Day&Night.</p> <p>Deve intendersi compreso nella fornitura l'eventuale adeguamento dei collegamenti di rete e alimentazioni supplementari la fornitura di telecamere.</p> <p><i>Tali lavorazioni migliorative che l'offerente si impegna da eseguire si intendono ricomprese nel corrispettivo di appalto e non producono incrementi di costo per la stazione appaltante.</i></p> <p>Al concorrente verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un coefficienti pari a 1 nel caso in cui offra l'esecuzione della stessa miglioria (=6 punti); - un coefficiente pari a 0 (zero) nel caso in cui non offra l'esecuzione della stessa miglioria (=zero punti). 	6					6
H	<p>Proposta migliorativa: caratteristiche aggiuntive per la telecamera tipo 6.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà la proposta di fornitura, installazione e configurazione, ad integrazione della n.1 telecamera di Tipo 6 già prevista nel progetto (Tariffa: Tel_Tipo_06), di un dispositivo radar avente copertura di rilevamento orizzontale pari o superiore a 120 gradi e raggio d'azione fino a 50 metri. Il radar dovrà costituire il terminale di rilevamento automatico per la telecamera Tipo 6 a cui invierà le coordinate esatte delle persone o degli oggetti permettendone puntamento e/o ingrandimento automatico, senza interventi manuali. Il sensore radar dovrà essere integrato nel software di gestione video già in uso.</p> <p>Deve intendersi compreso l'eventuale adeguamento dei collegamenti di rete, alimentazioni e licenze software.</p> <p><i>Tali lavorazioni migliorative che l'offerente si impegna da eseguire si intendono ricomprese nel corrispettivo di appalto e non producono incrementi di costo per la stazione appaltante.</i></p> <p>Al concorrente verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un coefficienti pari a 1 nel caso in cui offra l'esecuzione della stessa miglioria (=6 punti); - un coefficiente pari a 0 (zero) nel caso in cui non offra l'esecuzione della stessa miglioria (=zero punti). 	6					6
I	<p>Proposta migliorativa: potenziamento applicazione per ricerca persone.</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà la proposta di potenziamento dell'applicativo per la ricerca di un soggetto specifico previsto nel progetto (Tariffa Z.001.01.10 e Z.001.01.11), da realizzarsi mediante fornitura e configurazione licenze aggiuntive per rendere il sistema in grado di cercare su almeno due server contemporaneamente fino a 1000 persone.</p> <p>Tali lavorazioni migliorative che l'offerente si impegna da eseguire si intendono ricomprese nel corrispettivo di appalto e non producono incrementi di costo per la stazione appaltante.</p> <p>Al concorrente verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un coefficienti pari a 1 nel caso in cui offra l'esecuzione della stessa miglioria (=6 punti); - un coefficiente pari a 0 (zero) nel caso in cui non offra l'esecuzione della stessa miglioria (=zero punti). 	6					6

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
L	<p>Proposta migliorativa: potenziamento apparati di archiviazione</p> <p>La commissione giudicatrice valuterà la proposta di potenziamento dei due apparati di archiviazione (Tariffa U.001.10.28), da realizzarsi mediante aumento capacità singoli dischi, fermo restando le ulteriori prescrizioni e configurazioni come specificato nel Capitolato speciale d'Appalto.</p> <p><i>Tali lavorazioni migliorative che l'offerente si impegna ad eseguire si intendono ricomprese nel corrispettivo di appalto e non producono incrementi di costo per la stazione appaltante.</i></p> <p>Al concorrente verrà attribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un coefficienti pari a 1 nel caso in cui offra l'esecuzione della stessa migliona (=8 punti); - un coefficiente pari a 0 (zero) nel caso in cui non offra l'esecuzione della stessa migliona (=zero punti). 	8					8
M	<p>Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale dimostrato attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ovvero tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati. Unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il coefficiente pari a 1 (il massimo) sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento sono in possesso del predetto requisito. Diversamente il coefficiente di valutazione sarà quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 nel caso in cui la sola capogruppo dimostri il possesso della certificazione a cui deve aggiungersi un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= $0,5 \times n.$ mandanti con certificazione / $n.$ mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). <p>In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il punteggio verrà calcolato applicando lo stesso metodo di di cui sopra, tenendo conto dei ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI.</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>	2					2
N	<p>Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro dimostrato attraverso Certificazione BS OHSAS 18001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (= $0,5 \times n.$ mandanti con certificazione / $n.$ 	2					2

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
	mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva) In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.						
O	Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale dimostrato attraverso la Certificazione SA 8000 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto. Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: - 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione - un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. (= 0,5 x n. mandanti con certificazione /n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.	2					2

N.B.: Relativamente ai criteri di valutazione tabellari **M, N, O** di cui sopra, si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'**art. 45, lett. b) e c) del Codice**, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) **devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione**, perchè ragionando diversamente non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'appalto ai predetti consorzi.

Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la/e certificazione/i sia/no posseduta/e da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta.

Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c), **se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili**, la commissione attribuirà il **punteggio pieno** previsto dal criterio.

- qualora invece, relativamente al criterio, nè il consorzio, nè le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)** per il criterio per il quale non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto.

Analogamente, come ribadito nella tabella di cui sopra, per quanto riguarda i **criteri di valutazione tabellari C) e D)**, qualora le certificazioni di cui al criterio C) o il personale tecnico con certificazioni CCNP o superiori, sia presente in tutte le consorziate indicate in sede di offerta che eseguiranno le lavorazioni relative alla categoria prevalente, il consorzio, dovrà dichiarare (**preferibilmente nel Modello Allegato 6**) di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati, se non tramite individuazione di altri consorziati dotati rispettivamente delle medesime certificazioni e/o personale qualificato presenti nei consorziati indicati in sede di offerta.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri qualitativi o discrezionali (Q)] A ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito **un coefficiente - variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara .

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa/discrezionale** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

[criteri tabellari (T)] Quanto agli elementi relativi ai criteri di valutazione cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato,

automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

omissis [criteri quantitativi (Q)]

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$\text{C off. econ. } i = R_i / R_{max}$$

dove:

C off. econ. i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

R i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R max = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

La percentuale di ribasso R_i offerta dal concorrente i-esimo è quella indicata in lettere, in calce alla lista delle categorie di **lavoro e forniture** che deve essere determinata mediante la seguente operazione:

$R_i = (P_g - P_o) / P_g$, dove " P_g " indica l'importo a base d'asta da assoggettare a ribasso di **euro 560.144,00** (al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso), " P_o " rappresenta il prezzo globale offerto in caso di aggiudicazione come previsto al paragrafo 3.9 dal concorrente rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna della lista delle categorie di lavoro e forniture (al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso).

Nel caso in cui il prezzo globale offerto dal concorrente " P_o " in calce alla lista delle categorie come somma dei prodotti riportati nella settima colonna, non sia coerente con la percentuale di ribasso espressa in lettere sempre in calce alla lista delle categorie, prevarrà sempre questa ultima ed i prezzi unitari verranno corretti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica e per la determinazione del prezzo contrattuale in caso di aggiudicazione, **si terrà conto del ribasso percentuale indicato in lettere (Ri) in calce alla lista delle categorie di lavoro e forniture.**

Per le varie ipotesi di discordanza vale quanto detto nei paragrafi 3.9 e 17. Si ribadisce che non sono ammesse in rialzo.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

Si precisa che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D) indicati nella tabella di cui al precedente sottoparagrafo 18.1 e relative ai criteri tabellari (T - non soggetti a riparametrazione) dovranno essere inseriti nella **busta telematica "B"**.

"Omissis" (offerte tecniche relative ai criteri quantitativi (Q) (con formule che consentono l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore).

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica "C".

E' causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle "buste" A o B.

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

[formula 18.4]

$$P_i = (C_{ai} \text{ riparam.} \times P_a) + (C_{bi} \text{ riparam.} \times P_b) + (C_{ci} \times P_c) + (C_{di} \times P_d) + \dots \dots \dots (C \text{ off. econ. } i \times P \text{ off. econ. })$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

- C_{ai} riparam. e C_{bi} riparam. ecc sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei **criteri discrezionali (D) A e B** dopo la riparametrazione al concorrente i-esimo;

- C_{ci} , C_{di} ecc....sono i coefficienti attribuiti ai criteri tabellari **C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O** (che non sono soggetti a riparametrazione) relativi al concorrente i-esimo;

- **C off. econ. i** è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo*;
- **Pa** è il peso del criterio di valutazione discrezionale a;
- **Pb** è il peso al criterio di valutazione discrezionale b;
- **Pc** è il peso al criterio di valutazione tabellare c;
- **Pd** è il peso al criterio di valutazione tabellare d, ecc...
- **P off. econ.** è il peso all'offerta economica.

Per i *criteri qualitativi* per i quali si prevede l'attribuzione di punteggi discrezionali (D), nella formula 18.4 vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* dopo la prima riparametrazione (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri **suddivisi in sub-criteri** (*non presenti nella presente gara*) la riparametrazione sarà effettuata **solo** a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri. Mentre i coefficienti relativi ai *criteri tabellari* ed a quelli di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (come nper il criterio dell'offerta economica) non si effettueranno riparametrazioni e pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso *riparam.*

Riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà riefettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse dopo la fase di controllo della "busta" A. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" perchè, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure non abbia correttamente sottoscritto l'offerta oppure venga escluso in una fase successiva (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si effettuerà una nuova riparametrazione** dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste B) **escludendo dai calcoli l'offerta esclusa**, la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [18.4], compresi i calcoli dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte).

In relazione alla circostanza che il funzionamento del software della piattaforma telematica utilizzata nell'attuale versione non consente di riefettuare i calcoli delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti alle offerte inserite nelle buste B una volta che siano state aperte le buste C, in caso di esclusioni in sede di aperture delle stesse buste C o in fasi successive, come sopra indicato, si procederà ad un ricalcolo della graduatoria effettuando nuovamente le riparametrazioni e tutti i calcoli di cui al precedente punto 18.3 e della formula 18.4 senza tener conto dell'offerta esclusa, **fuori dall'ambito della piattaforma telematica** e si procederà a darne formale ed espressa comunicazione a tutti i concorrenti. In tal caso la nuova graduatoria ricalcolata prevarrà su quella che rimana nella banca dati della piattaforma.

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la determinazione di aggiudicazione

definitiva sia essa efficace o meno ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente ad essa non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcolerà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

* * *

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16 i documenti che i concorrenti devono produrre ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti;
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono **due sedute pubbliche** con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche. Mentre non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

Inoltre - al fine di snellire le operazioni di gara e coerentemente a quanto sostenuto anche nella Sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 863 del 15 novembre 2018 - la seduta della commissione giudicatrice di apertura delle buste B contenenti le offerte tecniche si svolgeranno in **seduta riservata**, in quanto, per le ragioni sopra esposte, la piattaforma telematica garantisce pienamente la tracciabilità delle operazioni di gara e l'intangibilità dei documenti di offerta presentati dai concorrenti.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di gara**. Il Seggio di gara si riunirà in **seduta pubblica in data 4.06.2019 presso il Comune di Ravenna - Piazza del Popolo n. 1 - CAP 48121**, nella data ed ora che verrà resa nota anche tramite comunicazione nell'Area Comunicazione del Portale Appalti e con nota trasmessa via PEC. Inoltre verrà pubblicato apposito avviso sul sito internet della stazione appaltante.

Mentre la seduta pubblica nel corso della quale si “apriranno” le buste contenenti le offerte economiche si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata come segue:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il seggio di gara concluderà il proprio lavoro redigendo uno specifico verbale delle operazioni svolte.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Si fa presente che con Comunicato del Presidente ANAC del 10.04.2019 è stato disposto il rinvio per ulteriori 90 giorni a decorrere dal 15.04.2019 della piena operatività dell'Albo dei Commissari di cui all'art. 78 del Codice e del superamento del periodo transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice

21. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e, preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

In caso di previsione di una soglia di sbarramento, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al competente **Servizio Appalti e Contratti** del Comune di Ravenna che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Come già indicato al precedente punto 18.1 ai fini del superamento o meno della soglia di sbarramento si prenderanno in considerazione i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al competente **Servizio Appalti e Contratti** del Comune di Ravenna - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'**art. 97, comma 3, del Codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, **l'offerta appaia anormalmente bassa**, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice.

Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza dei conteggi contenuti nella lista delle categorie presentata dal concorrente nei confronti del quale sia stata formulata la proposta di aggiudicazione come indicato al precedente paragrafo 3.9.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);
- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. **Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a 4 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.**

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara**, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema AVCpass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali **la graduatoria si consolida** (o cristallizza), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante**. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-*bis*, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **480 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23.2. Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) solo nel caso di appalti il cui oggetto rientri tra le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 - documenti per le verifiche sui subappaltatori indicati. Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del codice, **entro il termine di 15 giorni** dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante:

- **i subappaltatori** – fra quelli della terna indicati in sede di offerta - dei quali intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;
- *per ciascuno di essi un DGUE* opportunamente completo e sottoscritto;
- *per ciascuno di essi l'esplicitazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice*, al fine di consentire una rapida verifica d'ufficio alla stazione appaltante sulle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nella fase antecedente la stipula del contratto;
- **per ciascuno di essi gli estremi ed il periodo di validità dell'iscrizione negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.**

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

d) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (qualora vi siano pubblicazioni ai sensi di legge).

f) pagamento delle spese contrattuali;

Si precisa che, la mancata:

solo nel caso di appalti il cui oggetto rientri tra le attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 - presentazione della documentazione di cui al precedente punto 23.2 a) con riferimento ai subappaltatori della terna dei quali l'aggiudicatario intende effettivamente avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012;

- trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto 23.2 c) e della comunicazione di **al precedente punto 23.2 c1);**

- presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) di cui al precedente punto 23.2 d),

entro 30 giorni dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante che sarà inoltrata immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente punto 23.2 b) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria

presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto 13.2 e), sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto 13.2 f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato pagamento delle spese contrattuali sarà considerato alla stregua dell'impossibilità di stipula per fatto dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

23.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

23.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.5 omissis

23.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 23.2., 23.3., 23.4. e 23.5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

23.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica**.

23.8. **Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa.**

23.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di 210 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

23.10. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto**.

23.11. **Saranno materialmente allegati al contratto** per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.**

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito «**Regolamento**» e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Ravenna, li 11.04.2019

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente